

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2020 il giorno 07 del mese di OTTOBRE alle ore 21.30 in Via Virgilio, 5 Pesaro presso l'abitazione del Consigliere Francesca Maticena si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione italiana genitori Age Pesaro per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica statutaria per adeguamento alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 (art. 101,co.2)
- 2) Individuazione nuova sede legale dell'associazione

Sono presenti i Signori: Elisabetta Giorgi, Monica Moroni, Tommaso Maticena, Anna Maria Stefanini, Francesca Maticena, Rosanna Pezzolesi, Maria Rita Giorgi, Giuseppe Di Chiara, Mario Mastroforti, Pierangelo Ambrogiani vedi registro presenze (allegato A)

Prende la parola il Presidente Elisabetta Giorgi il quale constatata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Su designazione unanime dei presenti viene nominato segretario Francesca Maticena.

Il Presidente dell'assemblea fa presente ai soci intervenuti che occorre variare lo statuto sociale, per adeguarlo alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e permettere all'associazione di rientrare nell'ambito degli enti del terzo settore.

- 1) Si passa all'esame del punto n. 2 dell'ordine del giorno: individuazione nuova sede legale dell'associazione

La Presidente non ritiene più idonea la sede di via Branca sita in Pesaro; la Vice Presidente dà la propria disponibilità a trasferire l'attuale sede legale presso la propria abitazione, sita in Pesaro via Vittorio Veneto, 2. Si passa alla votazione e l'assemblea approva all'unanimità il trasferimento della sede legale e delibera conseguentemente che la sede sarà ubicata in via Vittorio Veneto 2, Pesaro.

Si passa all'esame del punto 1 dell'ordine del giorno: Modifica statutaria per adeguamento alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 (art. 101,co.2) che deve contenere l'indicazione della nuova sede legale dell'associazione.

Le modifiche si rendono necessarie anche ai fini della permanenza dell'iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato la cui iscrizione permetterà la migrazione nel futuro RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore) nella sezione dedicata alle organizzazioni di volontariato.

La Presidente illustra lo Statuto che è conforme alle direttive nazionali dell'associazione. L'Assemblea dopo ampia discussione e dopo aver analizzato tutte le modifiche ed integrazioni proposte, all'unanimità approva lo statuto e

Delibera

quindi di adottare il nuovo testo di Statuto sociale che al presente Verbale si allega sotto la lettera B), dal Presidente letto ai presenti.

Prima di sciogliersi l'assemblea conferisce mandato al Presidente perché provveda a tutte le formalità dipendenti dal presente atto presso l'Agenzia delle entrate e la Regione.

Non essendovi altro di cui discutere l'assemblea si chiude alle ore 22.30.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



All. A): Registro presenti

All. B): Nuovo statuto sociale



STATUTO

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

Ai sensi del Codice civile, della Legge 266/91 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche e integrazioni, è costituita l'organizzazione di volontariato denominata "A.Ge. - Associazione Genitori Pesaro ODV", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Pesaro, via Vittorio Veneto n. 2.

L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli articoli 32 e seguenti del Codice del Terzo Settore, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione adotta l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività, e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.

L'Associazione accetta, in qualità di associato, quanto disposto dallo Statuto dell'A.Ge. Associazione Italiana Genitori APS, approvato in data 7 aprile 2019.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2

Carattere dell'associazione

L'Associazione Italiana Genitori - A.Ge. Pesaro - ODV è indipendente da ogni movimento politico e confessionale, opera nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana, dalle Dichiarazioni Universali dei Diritti dell'Uomo e del Fanciullo e dall'Etica cristiana.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'associazione è apolitica, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 3

Durata dell'associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

Scopi dell'associazione

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come

➤ individuare e approfondire quanto concerne il bene e l'interesse della famiglia e dei figli sotto il profilo educativo, sociale, culturale, etico, fisico e psicologico;

ult
L'obiettivo forse.

- sostenere la responsabilità educativa dei genitori nei confronti della scuola e dei problemi posti dai mass-media e dall'ambiente sociale nel quale vivono i loro figli, per individuare le modalità di presenza ed i settori di intervento;
- fornire aiuto e consulenza ai genitori per il miglior sviluppo della loro personalità e di quella dei figli;
- favorire percorsi di integrazione dei minori diversamente abili, con disturbo da deficit di attenzione/iperattività e con altri bisogni educativi speciali e delle loro famiglie nella scuola e nella vita sociale;
- promuovere l'adozione e l'affido familiare di minori e sostenere le famiglie adottive e affidatarie;
- promuovere e sostenere esperienze di educazione/istruzione parentale;
- promuovere attività di educazione interculturale;
- contribuire al miglior compimento dell'opera degli educatori (genitori, insegnanti, operatori, ecc.) promuovendo a tal fine corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa atta allo scopo;
- stimolare la costituzione di tutti quegli organismi attraverso i quali può realizzarsi la partecipazione della famiglia alla vita scolastica e della comunità sociale;
- intervenire presso le autorità competenti per proporre le soluzioni più idonee riguardanti le problematiche educative e familiari;
- promuovere azioni di tutela degli interessi collettivi, relativi alle proprie finalità associative mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - c) prestazioni *socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - t) organizzazione e gestione di *attività sportive dilettantistiche*;
 - u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - v) promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;
 - w) promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Alto

Elisabetta Franz

L'Associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche

- ✓ incontri informativi e formativi;
- ✓ sportelli di accoglienza, ascolto, consulenza e orientamento sul territorio;
- ✓ eventi e laboratori culturali, naturalistici, ricreativi e sportivi;
- ✓ costituzione e coordinamento di gruppi di auto mutuo aiuto;
- ✓ coordinamento e gestione di esperienze di educazione/istruzione parentale;
- ✓ doposcuola;
- ✓ cineforum;
- ✓ spettacoli musicali;
- ✓ concorsi e premi;

ed ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'Associazione, ai sensi dell' art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del Consiglio Direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse da quelle di interesse generale. Il Consiglio Direttivo documenterà il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

L'Associazione svolge attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali e altre istituzioni pubbliche, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa ed anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore e da altre disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 5

Requisiti dei soci

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo in un apposito libro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

[Handwritten signature]

Sciolette Franz

ARTICOLO 6

Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione va inoltrata al Consiglio Direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Segretario o di altro incaricato dal Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla, entro 60 giorni, agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

ARTICOLO 7

Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari.

È dovere dei soci versare annualmente la quota associativa nella misura e secondo le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

ARTICOLO 8

Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le disposizioni emanate dal

Handwritten notes:
Dopo
Società

Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

ARTICOLO 9

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo. Il recesso avrà decorrenza immediata, restando fermo l'obbligo di pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- b) per decadenza, per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione o per ritardato pagamento della quota associativa per oltre un anno dalla scadenza fissata per il versamento;
- c) per espulsione, adottata dal Consiglio Direttivo così come previsto dall'art. 8 del presente Statuto;
- d) per morte.

ARTICOLO 10

Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo monocratico o collegiale (se nominato).

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, in base a quanto disposto dal Codice del Terzo Settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 11

Partecipazione all'assemblea

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli

orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria, con diritto di voto, e di elettorato attivo e passivo, tutti i soci, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea viene convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO 12

Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per posta elettronica (con conferma di lettura) o con lettera raccomandata, anche a mano, sottoscritta dall'associato per ricevuta, e, laddove l'Associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella Sede Sociale.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno ed indicare il giorno, il luogo e l'ora per la prima ed eventualmente per la seconda convocazione.

ARTICOLO 13

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti fisicamente o per delega.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

ARTICOLO 14

Handwritten notes:
Lettera
scritto fuori.

Forma di votazione dell'Assemblea

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti uno o più scrutatori.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.

Ogni socio all'Associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ARTICOLO 15

Compiti dell'Assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale organo di controllo;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) approvare gli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- e) delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria

- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al consiglio direttivo entro un mese precedente la data di convocazione dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

ARTICOLO 16

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- stabilire l'importo, le modalità e la scadenza del termine di pagamento della quota associativa;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generale;
- predisporre il bilancio da sottoporre all'assemblea;
- deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- verificare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci

- morosi;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone, se del caso, i rappresentanti da scegliere tra i soci;
 - redigere gli eventuali regolamenti interni, che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovranno regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'associazione. Detti regolamenti dovranno essere sottoposti per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
 - procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
 - ratificare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati in via d'urgenza dal Presidente;
 - irrogare le sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 17

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, scelti fra gli associati.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

ARTICOLO 18

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei

[Handwritten signature]

Dezette 2028

presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni.

ARTICOLO 19

Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, è il legale rappresentante dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Egli è anche Presidente dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

In caso di urgenza il Presidente può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

ARTICOLO 20

Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Esso resta in carica 3 anni per la stessa durata del Consiglio Direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 del Codice del Terzo Settore, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.

Alt

for

22.10.2022

31 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

ARTICOLO 21

Segretario dell'Associazione

Il Segretario esegue ogni compito a lui demandato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

In particolare al Segretario competono:

- la redazione dei verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- la redazione libro dei soci e del registro dei volontari;
- la redazione del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- la trasmissione degli inviti per le adunanze dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 22

Il Tesoriere-Economo

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio dell'Associazione accompagnandolo con apposita relazione.

ARTICOLO 23

Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 24

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Il patrimonio degli enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 25

Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- contributi delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- introiti da manifestazioni e da raccolte fondi pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- proventi derivanti dalle attività previste dall'art. 84 del Codice del Terzo Settore;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive integrazioni e modificazioni.

ARTICOLO 26

Divieto di distribuzione di utili - Destinazione degli avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore, all'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente Statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

ARTICOLO 27

Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.

Il bilancio, con i relativi allegati, deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione dello stesso, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

ARTICOLO 28

Scioglimento e liquidazione dell'associazione

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 266/91, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea.

ARTICOLO 29

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, da eventuali regolamenti interni e deliberazioni degli organi associativi, si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 266/91, finché applicabile, al Codice del Terzo Settore, al Codice Civile, altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Elisette frag.

Health

Elisabette Jørg.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE Age Pesaro
LUOGO E DATA: Pesaro, 7 ottobre 2020

Nome e cognome	Firma
ELESABETTA GIORGI	<i>Elesabetta Giorgi</i>
MONICA MORONI	<i>Monica Moroni</i>
TOMMASO MATA CENA	<i>Tommaso Matacena</i>
STEFANINI ANNAMARIA	<i>Stefanini Annamaria</i>
FRANCESCA MATA CENA	<i>Francesca Matacena</i>
MARIO MASTRIFORTI	<i>Mario Mastriforti</i>
MARIA RITA GIORGI	<i>Maria Rita Giorgi</i>
ROSANNA PEZZOLESI	<i>Rosanna Pezzolesi</i>
PIERANGELO AMBROGIANI	<i>Pierangelo Ambrogiani</i>
GIUSEPPE DI CHIARA	<i>Giuseppe Di Chiara</i>

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino
Ufficio Territoriale di Pesaro

Atto Registrato **9 OTT 2020** al n° **1753** serie **3**

PREVIO VERSAMENTO DI €

(di cui € per impostazioni)

IL FUNZIONARIO
Luciano Porreca *

*Firma su delega del Direttore Provinciale di Pesaro

